

possedono vero, e legittimo titolo di poter ammazzar, e vender Carni, così a' legittimi Proprietarj, o aventi titolo da essi, che saranno muniti di tal titolo, sarà permesso l'ammazzar, e vender, ma sempre con la contribuzione della Pelle degli Animali al Partito Generale, o col Pagamento stabilito da' Capitoli Generali de' Dazj delli due Soldi per Lira, ovvero col mezzo degli Accordi, che convenissero col Partitante medesimo, e non altrimenti. In caso di Contraffazione, quando alcuno si facesse lecito o, senza titolo, o anche con titolo, ma senza le contribuzioni, ovvero Accordi soprariferiti, di ammazzar, o far ammazzar Animali rispettivamente soggetti ad essi Dazj, o Partiti, ed esitarne le Carni, sarà soggetto a perder non solo di volta in volta le Carni, che da' competenti Ministri della Regia Finanza gli saranno asportate, ma ancora, sarà occorrendo, col mezzo di Ministri stessi, fatto chiudere il Posto Contraffacente, oltre le pene anche afflittive, ad arbitrio delle rispettive autorità competenti.

Quelli dunque, che legittimamente con li sopraddetti requisiti potranno vendere nelle rispettive proprie Osterie, e Beccarie, non potranno dilatare lo smaltimento delle Carni fuori dei Confini ai loro titoli appartenenti, e s'intenderanno totalmente proibiti di mandar Carne nel Luogo, ove sarà